



MELIDE

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

AZIENDA
ACQUA POTABILE



MELIDE

TITOLO I DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	AAP, Azienda Acqua Potabile del Comune di Melide;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

TITOLO II BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20



- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)

**TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI**

Costituzione

Art. 1

1. L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907), con diritto di privativa su tutto il territorio comunale.
2. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.
3. Il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Scopo e campo di applicazione

Art. 2

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Basi giuridiche

Art. 3

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.



3. L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Organizzazione

Art. 4

Organi dell' Azienda sono:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio;
- la Commissione di revisione;
- la Direzione.

**Competenze del
Consiglio Comunale**

Art. 5

Il Consiglio comunale:

- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- approva le tasse e le tariffe, nell'ambito dell'esame del preventivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- nomina la Commissione di revisione;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, riservate le procedure amministrative.

**Competenze del
Municipio**

Art. 6

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;



	<ul style="list-style-type: none">- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;- iscrive a Registro fondiario le servitù prediale di condotta necessarie all'installazione ed alla manutenzione delle condotte e degli impianti dell'Azienda;- designa la Direzione dell'Azienda.
Compiti della Direzione	<p>Art. 7 La Direzione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;- preavvisa le tariffe e le tasse;- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda.
Commissione di revisione	<p>Art. 8 La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.</p>
Contabilità dell'Azienda	<p>Art. 9 La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 ss LOC).</p>
Proventi	<p>Art. 10</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse prelevate alle utenze, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.3. Il disavanzo d'esercizio sarà riportato in diminuzione del capitale proprio.
Zona di distribuzione	<p>Art. 11</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale (PR; cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privata (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.
Compiti dell'Azienda	<p>Art. 12</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Azienda distribuisce acqua potabile per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni



tariffarie.

2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
 - a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua distribuita;
 - c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d) assicurare che l'acqua sia distribuita, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli art. 45 e 47).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi all'esecuzione di condotte di allacciamento a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO IV

IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE

Piano generale acquedotto

Art. 13

1. Gli impianti di approvvigionamento e la rete di distribuzione dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA, art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico) allestito secondo le norme applicabili in materia.
2. Il PGA di regola deve essere aggiornato ogni 15 anni.

Impianti di approvvigionamento

Art. 14

Gli impianti di approvvigionamento comprendono le sorgenti, il pozzo di captazione, le opere di presa, gli impianti di pompaggio, i manufatti di accumulo (serbatoi), i collegamenti d'emergenza o di alimentazione da altri fornitori.

Rete di distribuzione

Art. 15

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Condotte principali

Art. 16

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione.



Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Condotte di distribuzione

Art. 17

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Costruzione

Art. 18

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di approvvigionamento e di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.
3. Di regola la rete è realizzata su suolo pubblico. Qual'ora per motivi di ordine tecnico o finanziario si dovesse far capo a fondi privati, ai sensi delle pertinenti norme del Codice civile svizzero (CCS), l'Azienda costituirà le necessarie servitù per il passaggio delle condotte pubbliche. L'utilizzazione dei sedimi privati è definito all'art. 27 del presente Regolamento.

Idranti

Art. 19

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a) definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c) incarica l'Azienda della posa degli idranti.
2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

Art. 20

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente



autorizzate dall'Azienda.

3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 76.

TITOLO V ALLACCIAMENTI PRIVATI

Definizione

Art. 21

1. L'allacciamento privato è la tubazione che parte dal punto d'innesto sulla condotta di distribuzione sino al contatore situato all'interno della proprietà privata.
2. Titolare dell'allacciamento è il proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo.

Domanda di allacciamento

Art. 22

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per tramite dell'apposito formulario all'Azienda.
2. La domanda di allacciamento deve essere corredata da una planimetria in duplice copia dalla quale risulti il tracciato della tubazione di allacciamento, dal punto di attacco alla rete di distribuzione fino all'ubicazione del contatore, con indicate le caratteristiche tecniche (diametro, materiale impiegato e profondità di posa).
Qualora il fabbisogno di acqua potabile necessiti di un allacciamento dal diametro superiore al minimo prescritto dal presente Regolamento, alla domanda deve essere allegato il calcolo del fabbisogno d'uso.

Autorizzazione

Art. 23

1. L'Azienda rilascia l'autorizzazione di allacciamento, e se del caso subordinerà l'approvazione a modifiche del progetto presentato o a condizioni speciali.
2. Con l'autorizzazione viene stabilito il calibro del contatore, determinato in funzione della portata media giornaliera e la presumibile portata massima necessaria.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Rifiuto di allacciamento

Art. 24

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come



pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
 3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Tracciato e caratteristiche

Art. 25

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Condizioni tecniche

Art. 26

1. Ogni stabile possiede, di regola, il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. La condotta di allacciamento, dalla rete di distribuzione fino al contatore, deve avere un diametro interno minimo di mm 32 (1"1/4 pollice).
5. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica. Qualora la stessa risultasse mancante l'Azienda ne può imporre la posa, in particolare in occasione di interventi sulla rete di distribuzione a cui è allacciato il fondo servito. L'onere derivante dalla posa della saracinesca è a carico del proprietario.

Utilizzazione di proprietà private, servitù

Art. 27

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte pubbliche o private necessarie alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il proprietario fondiario ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il



controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

3. Il proprietario fondiario è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Realizzazione delle condotte di allacciamento

Art. 28

1. Il proprietario del fondo deve fare eseguire l'allacciamento dello stabile da installatori concessionari autorizzati dall'Azienda, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.
2. I costi di realizzazione dell'allacciamento o dell'eventuale dorsale, ivi compresi le opere da idraulico, di scavo e di reinterro, di ripristino della pavimentazione stradale, ecc., sono interamente a carico del proprietario del fondo.
3. L'allacciamento alla condotta di distribuzione deve essere eseguito sotto sorveglianza di un incaricato dell'Azienda.

Collaudo

Art. 29

1. L'Azienda, o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo dell'allacciamento privato prima della sua messa in



esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.

2. Qualora l'allacciamento non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Al momento del collaudo deve essere consegnato il rilievo del tracciato dell'allacciamento privato.
5. Le spese di collaudo sono comprese nella tassa di allacciamento definite nel Titolo VIII art. 70.

**Proprietà
dell'allacciamento e
dorsale**

Art. 30

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale (saracinesca) divengono di proprietà dell'Azienda comunale.
2. La parte rimanente dell'allacciamento, o dell'eventuale dorsale, appartiene al titolare/i dell'allacciamento dello stabile/i.

Vetustà condotte

Art. 31

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

**Sostituzione
allacciamento e
dorsale**

Art. 32

1. L'Azienda può intimare la sostituzione dell'allacciamento o la dorsale, compresa la parte su suolo pubblico, nei seguenti casi:
 - a) limitata capacità di trasporto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) vetustà dell'allacciamento;
 - d) ripetute perdite d'acqua;
 - e) altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono interamente a carico del proprietario del fondo.

**Manutenzione
allacciamento e
dorsale**

Art. 33

1. L'Azienda può intimare la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale, compresa la parte su suolo pubblico, in particolare nei casi seguenti:
 - a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) ripetute perdite d'acqua;
-
-
-



- d) altri motivi di ordine tecnico.
- 2. I costi per gli interventi di manutenzione dell'allacciamento o della dorsale sono interamente a carico del proprietario del fondo.

Modalità di intervento

Art. 34

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati della necessità dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste d'intervento per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per l'esecuzione dei lavori, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Messa fuori esercizio

Art. 35

L'Azienda può chiedere, previo preavviso, la separazione dell'allacciamento privato dalla condotta di distribuzione, a spese del titolare dell'allacciamento, nei seguenti casi:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

**TITOLO VI
INSTALLAZIONI INTERNE**

Definizione

Art. 36

Per impianti interni si intendono tutte quelle installazioni, impianti e tubazioni necessari per la distribuzione all'interno della proprietà privata e situati dopo il contatore.

Essi appartengono al proprietario del fondo o dell'immobile in cui sono ubicati, salvo condizioni e accordi diversi tra privati.

Esecuzione

Art. 37

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.



**Prescrizioni
tecniche**

Art. 38

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione. La valvola deve essere installata anche sui vecchi impianti ed i costi di adeguamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. E' vietato mettere in contatto la rete dell'acqua potabile con installazioni (fognature, fusti, impianti con sostanze tossiche, cisterne esterne, ecc.) onde escludere la possibilità di aspirazione con conseguente inquinamento nella rete di distribuzione.
5. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

**Obblighi del titolare
dell'allacciamento**

Art. 39

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Pericolo di gelo

Art. 40

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 45 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

**Dovere di
informazione**

Art. 41

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni della batteria d'entrata devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per



iscritto.

2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Controlli

Art. 42

1. L'Azienda deve poter accedere, previo avviso, alla proprietà per effettuare i necessari controlli dell'allacciamento privato e del contatore.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Responsabilità

Art. 43

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Impianti di trattamento dell'acqua

Art. 44

1. L'installazione di impianti di trattamento deve essere notificata all'Azienda.
 2. Sono ammessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
 3. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità sul funzionamento di detti impianti.
 4. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.
-
-
-



TITOLO VII
FORNITURA DELL'ACQUA

Principi

Art. 45

1. La fornitura di acqua avviene solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 47.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Obbligo di prelievo

Art. 46

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In caso particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
4. Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

**Limitazione della
fornitura**

Art. 47

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) incendi;
 - c) eventi atmosferici straordinari;
 - d) carenza d'acqua;
 - e) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
-
-
-



MELIDE

- f) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - g) qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - h) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
 3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.
 4. In caso di carenza d'acqua l'Azienda può limitare o sospendere l'erogazione nell'ordine seguente:
 - a) per impianti sportivi e piscine private;
 - b) per l'irrigazione di giardini, orti e fontane;
 - c) per usi commerciali;
 - d) per usi artigianali e industriali
 5. In caso d'incendio gli utenti devono spontaneamente ridurre il consumo d'acqua per non pregiudicarne la disponibilità.

Esclusione di responsabilità

Art. 48

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 47 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Divieto di cessione dell'acqua

Art. 49

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Prelievo abusivo

Art. 50

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a) posando derivazioni prima del contatore;
 - b) azionando saracinesche d'arresto;
 - c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza



autorizzazione;

d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Titolo IIX.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

**Forniture
temporanee di
acqua – acqua per
cantieri**

Art. 51

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. La domanda di allacciamento deve essere presentata all'Azienda per iscritto su apposito formulario dal richiedente, o da un suo rappresentante, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
4. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.
5. I costi di allacciamento sono interamente a carico del richiedente, fatta eccezione dell'intervento di posa del contatore e della valvola di ritenuta coperti dalla relativa tassa di allacciamento prevista al Titolo VIII.

**Fornitura
dell'acqua a Enti
pubblici**

Art. 52

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 67 e del titolo X (cfr. in particolare l'art. 72).

Abbonamento

Art. 53

1. Con la richiesta di allacciamento il proprietario del fondo riconosce l'applicabilità del presente Regolamento e del relativo Tariffario. Esso è titolare dell'allacciamento e ne diventa responsabile verso l'Azienda.
2. La fornitura di acqua, in seguito chiamato abbonamento, avviene dopo il rilascio da parte dell'Azienda dell'autorizzazione di allacciamento della proprietà alla rete di distribuzione e a partire dal momento dell'installazione del contatore.
3. L'abbonamento è intestato a colui che richiede la fornitura d'acqua e di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. L'abbonamento è ha carattere personale ed è a favore della proprietà; esso si trasmette automaticamente nel caso di trapasso immobiliare.



**Disdetta
dell'abbonamento**

Art. 54

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 52 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta, in particolare l'eventuale rimozione del contatore, sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'abbonato i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

**Ripristino
dell'abbonamento**

Art. 55

L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con cinque giorni lavorativi di preavviso.

Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

**Limitazione di
portata per
installazioni speciali**

Art. 56

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Piscine e fontane

Art. 57

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.



**Prelievi di punta
anormali e forniture
speciali soggette ad
autorizzazione**

Art. 58

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 56, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

**TITOLO VIII
APPARECCHI DI MISURA**

Misura e lettura

Art. 59

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda per tramite di una cartolina (autocertificazione). L'azienda si riserva di effettuare dei controlli per la verifica dell'esattezza dei dati dichiarati.
3. Nel caso di autocertificazione l'abbonato è tenuto a comunicare i dati entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dall'Azienda. Qualora, dopo un primo richiamo, l'abbonato non provveda all'inoltro dei dati l'Azienda fatturerà i costi derivanti dalla lettura effettuata dal proprio personale.
4. Nel caso di impossibilità ad ottenere da parte dell'abbonato i dati della lettura del contatore, l'Azienda fatturerà d'ufficio i quantitativi di acqua in base alle precedenti letture.

**Proprietà e
manutenzione**

Art. 60

1. La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare nonché alla sua sostituzione.
2. Il contatore è dato in noleggio e l'abbonato paga una tassa annuale alle tariffe previste all'art. 72.

Ubicazione

Art. 61

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere facilmente accessibile in ogni momento e posato, di regola al di fuori del locale di riscaldamento, al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche e dal gelo.
3. L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetti o camerette fuori dallo stabile, avviene su



indicazioni dettagliate dell'Azienda e a spese proprietario del fondo allacciato.

Responsabilità

Art. 62

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Prescrizioni tecniche

Art. 63

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 38 cpv. 2.

Contestazioni

Art. 64

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Disfunzioni

Art. 65

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata



fatturazione.

5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Sotto-contatori

Art. 66

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche e del presente Regolamento.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

**TITOLO IX
FINANZIAMENTO**

**Autonomia
finanziaria**

Art. 67

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a) tasse di allacciamento;
 - b) tasse di utilizzazione;
 - c) fatturazione di forniture speciali;
 - d) sussidi ufficiali;
 - e) altre partecipazioni di terzi;
 - f) contributi di miglioria.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

**Determinazione
delle tasse**

Art. 68

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

**Spese per le
condotte principali e
di distribuzione**

Art. 69

Le spese di posa delle condotte principali e di distribuzione vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

**TITOLO X
TASSE**

**Tassa di
allacciamento**

Art. 70

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a) ogni nuovo allacciamento di un immobile finora mai allacciato;



MELIDE

- b) ogni ampliamento di un edificio già allacciato alla rete di distribuzione; in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
2. In caso di sostituzione di un allacciamento esistente è prelevata una tassa di allacciamento per il solo collaudo determinata come segue:
- da Fr. 75.00 a Fr. 150.00
3. La tassa di allacciamento è fissata per rapporto alla tipologia e numero di unità indipendenti allacciate ed è determinata come segue:
- a) edifici residenziali:
da Fr. 300.00 a Fr. 500.00 per appartamento
- b) edifici artigianali, commerciali, turistico-alberghiero:
da Fr. 3.00 a Fr. 5.00 per mq di SUL*
(*superficie utile lorda ai sensi della Legge edilizia LE)
- c) edifici a destinazione mista:
la tassa è determinata dalla somma delle componenti previste ai paragrafi a) e b)
- d) fondi non edificati o con sole costruzioni di tipo accessorio non adibite alla residenza o al lavoro e cantine:
da Fr. 300.00 a Fr. 500.00
Nel caso di una successiva edificazione del fondo è prelevata la tassa di allacciamento prevista ai paragrafi a), b) e c), dedotta quella già pagata.
4. La tassa è dovuta anche qualora una nuova edificazione faccia capo ad una condotta di allacciamento già esistente.
5. La tassa è comprensiva del collaudo dell'allacciamento al momento della posa e della messa in esercizio del contatore. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi a seguito di riscontrate non conformità al presente regolamento, gli stessi sono fatturati al proprietario sulla base di una tariffa oraria stabilita dall'Azienda.
6. Il debitore della tassa è il titolare dell'allacciamento al momento dell'autorizzazione ad allacciarsi ed è dovuta al momento dell'esecuzione del raccordo sulla condotta di distribuzione.
7. Le tasse di cui ai precedenti cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal presente Regolamento.

**Tassa
d'allacciamento
forniture
temporanee – acqua
per cantieri**

Art. 71

1. Per gli allacciamenti temporanei a scopo di cantiere o per altri scopi è prelevata una tassa di allacciamento unica a carico del



richiedente, determinata secondo la seguente base di calcolo:

da Fr. 150.00 a Fr. 300.00 annui

2. L'Azienda provvederà all'installazione di un contatore provvisorio per la quantificazione dei consumi, fatturati secondo le condizioni previste all'art. 72, tabella C. In casi particolari il Municipio si riserva il diritto di procedere a delle tassazioni forfetarie.
3. L'Azienda può prescindere al prelievo della tassa per manifestazioni d'interesse comunale.
4. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal presente Regolamento.

**Tassa di
utilizzo**

Art. 72

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a) tassa base, come da tabella A;
 - b) tassa sul consumo rilevato tramite contatore, come da tabella B;
 - d) tassa per il noleggio del contatore, come da tabella C.

Tabella A – Tassa base
Uso residenziale: Per ogni unità abitativa indipendente (appartamento) da Fr. 80.00 a Fr. 120.00
Uso commerciale (uffici e negozi): Per ogni unità indipendente, fino a m2 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da Fr. 80.00 a Fr. 120.00 per ogni frazione superiore a m2 150.00 SUL da Fr. 80.00 a Fr. 120.00
Uso artigianale: Per ogni unità indipendente, fino a m2 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da Fr. 80.00 a Fr. 120.00 per ogni frazione superiore a m2 150.00 SUL da Fr. 80.00 a Fr. 120.00
Uso turistico-alberghiero (attività alberghiere, para-alberghiere, ristorazione e bar) Per ogni unità indipendente, fino a m2 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da Fr. 80.00 a Fr. 120.00



per ogni frazione superiore a m2 150.00 SUL da Fr. 80.00 a Fr. 120.00
Uso pubblico (edifici e strutture pubbliche comunali, edifici parrocchiali, protezione civile e strutture non contemplate nelle precedenti categorie) Per ogni unità indipendente, fino a m2 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da Fr. 80.00 a Fr. 120.00 per ogni frazione superiore a m2 150.00 SUL da Fr. 80.00 a Fr. 120.00
Fondi non edificati (orti e giardini) o con sole costruzioni di tipo accessorio non adibite alla residenza o al lavoro, edifici in disuso, cantine, darsene e fontane, non già soggette ad una tassa base: da Fr. 80.00 a Fr. 120.00
Uso misto: Per le strutture che presentano una destinazione mista (per esempio edifici con attività commerciali e residenziali), il calcolo della tassa base complessiva è la somma di quelle determinate dalle diverse tipologie di destinazioni presenti.

Tabella B – Tassa sul consumo
Consumo in m3 registrato tramite contatore (utenze e uso temporaneo) da Fr./m3 0.80 a Fr./m3 1.60

Tabella C – Tassa noleggio contatore
Tassa annuale in base alla capacità del contatore
DN 15/20 mm da Fr. 20.00 a Fr. 30.00
DN 25 mm da Fr. 25.00 a Fr. 38.00
DN 32 mm da Fr. 30.00 a Fr. 40.00
DN 40 mm da Fr. 35.00 a Fr. 53.00
DN 50 mm da Fr. 40.00 a Fr. 60.00
DN 80 mm da Fr. 45.00 a Fr. 68.00

2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal presente Regolamento.



3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Art. 73

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà addebitata nel modo e nella percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

Fatturazione e acconti per costi di fornitura

Art. 74

1. Le tasse vengono fatturate all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
4. In caso di trapasso immobiliare deve essere data immediata comunicazione all'Azienda degli estremi del nuovo beneficiario dell'abbonamento. Venditore e compratore rimangono solidalmente responsabili per gli importi fatturati e non saldati. Può essere fatta richiesta di una fatturazione prorata.

Incasso ed esecuzione

Art. 75

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. Trascorso il nuovo termine si procederà all'incasso per via esecutiva, ritenuto che all'importo dovuto saranno aggiunti un interesse di mora e le relative spese esecutive.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
4. Tutte le tasse costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
5. Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

TITOLO XI

MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Contravvenzioni

Art. 76

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di



applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di Fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.

2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
4. Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Contestazioni e procedure

Art. 77

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

**TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Abrogazione regolamento

Art. 78

E' abrogato il regolamento comunale del 1° gennaio 1970 e successive modifiche, come pure ogni norma contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Abrogazione abbonamenti e contratti

Art. 79

1. Gli abbonamenti o contratti stipulati precedentemente vengono annullati e sostituiti dal nuovo tariffario in ossequio alle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Non sono prelevate tasse di allacciamento conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per i casi di adeguamento degli impianti.
3. Le convenzioni, i contratti e le concessioni precedenti che non sono più conformi al presente Regolamento, sono da



MELIDE

considerarsi scaduti.

Convenzioni

Art. 80

La convenzione del 27.09.1952 e la successiva aggiunta del 24.01.1975 tra i Comuni di Melide, Carona e Carabbia (ora Lugano) concernente la fornitura di acqua rimane in vigore.

**Adeguamento
impianti**

Art. 81

Ogni impianto privato e relativo allacciamento non conformi al presente regolamento, dovranno venir adeguati a spese del proprietario entro un termine massimo di 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Entrata in vigore

Art. 82

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con risoluzione n° 1268 del 12.11.2012
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17.12.2012
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 16.05.2013

